

3. Terzo motivo, vertente sui danni materiali subiti dalle ricorrenti a causa della loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle misure restrittive, in quanto per tale fatto esse avrebbero perso numerosi contratti e numerose fonti di reddito.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla responsabilità oggettiva dell'Unione europea per i danni causati alle ricorrenti in seguito alla loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle sanzioni nei confronti della Siria.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-709/15)

(2016/C 059/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l'entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che essa avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-710/15)

(2016/C 059/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;

- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che essa avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Othman/Consiglio

(Causa T-711/15)

(2016/C 059/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione del ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che egli avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE

(Causa T-712/15)

(2016/C 059/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avocat)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea del 5 ottobre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B8NLR5984/28) che fissa i requisiti prudenziali applicabili al Groupe Crédit Mutuel.